



Michele PARTIPILO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Circolare n. 13 del 19/03/2008

Oggetto: IRAP - LA DEDUZIONE PER IL “CUNEO FISCALE”

La nuova deduzione IRAP introdotta dalla Finanziaria 2007, si concretizza nella deducibilità di un importo pari a € 5.000 per ciascun dipendente a tempo indeterminato aumentato a € 10.000 se assunto nelle Regioni del Sud e nella deduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. L'applicazione dell'agevolazione è stata graduata nel tempo; infatti nel periodo febbraio 2007 - giugno 2007 spetta nella misura del 50% mentre dal mese di luglio 2007 spetta nella misura del 100%.

AMMONTARE DELLA DEDUZIONE

La deduzione spetta con riferimento ai lavoratori impiegati nel periodo d'imposta **assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato** ed è pari a:

- ★ **€ 5.000** su base annua per ogni **lavoratore a tempo indeterminato** impiegato nel periodo d'imposta (c.d. deduzione base);
- ★ **€ 10.000** su base annua per ogni **lavoratore a tempo indeterminato** impiegato nel periodo d'imposta in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (c.d. deduzione maggiorata);
- ★ **contributi assistenziali e previdenziali** relativi ai **lavoratori a tempo indeterminato**.

DEDUZIONE MAGGIORATA

Nella Circolare n. 61/E è precisato che il risparmio di imposta ottenuto dai contribuenti che fruiscono della deduzione maggiorata prevista per le Regioni del Sud è soggetta alle nuove regole stabilite dal Regolamento n. 1998/2006 della Commissione europea in materia di aiuti “de minimis”.

In particolare, essendo stabilito che **l'importo complessivo degli aiuti de minimis** concessi ad un'impresa **non può superare € 200.000,00 nell'arco di 3 esercizi finanziari**, il calcolo della deduzione spettante va effettuato su base mobile.

Così, pertanto, l'impresa che intende beneficiare della nuova deduzione IRAP deve verificare se ha già usufruito di aiuti de minimis nei due esercizi precedenti al periodo d'imposta considerato.

Contributi previdenziali relativi alla tredicesima mensilità

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che per i contributi previdenziali riferiti alla tredicesima mensilità **l'importo della deduzione va determinato "pro-quota con riferimento a ciascuna mensilità"**.

Per il periodo compreso tra l'1.2.2007 e il 30.6.2007 i contributi vanno ridotti al 50%.

Di fatto i contributi relativi alla tredicesima devono essere **computati per dodicesimi** e dunque la relativa deduzione spetta per il 2007 in misura pari al 50% per 5 mesi (dall'1.2.2007 al 30.6.2007) e integralmente per 6 mesi (dall'1.7.2007 al 31.12.2007).

Si ritiene che il computo per dodicesimi debba essere effettuato anche con riguardo ai contributi previdenziali relativi alla quattordicesima mensilità ed ai ratei per ferie e permessi, ancorché l'Agenzia delle Entrate non si sia pronunciata in merito.

Per ciascun dipendente **l'importo delle deduzioni ammesse** compresa quella riferita al cuneo fiscale, **non può superare il limite massimo rappresentato dalle retribuzioni e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.**

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*